



Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 11;

VISTI i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l’anno scolastico 2024/2025;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 31 marzo 2025, n. 67, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025*”;

ASSUNTA la necessità di dettare disposizioni, per l’anno scolastico 2024/2025, per lo svolgimento dell’esame di Stato nelle classi sperimentali autorizzate

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, per l’anno scolastico 2024/2025, lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Candidati esterni

1. Nei corsi sperimentali quadriennali autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attesa la peculiarità degli stessi, i candidati esterni non possono sostenere l’esame di Stato. In ragione della durata dei suddetti corsi non è consentita, altresì, l’ammissione all’esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

Art. 3

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13, sono indicati i titoli che si conseguono al termine dei detti corsi.
2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari.

TITOLO II

MODALITÀ OPERATIVE

Articolo 4

Documento del consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari. Nei corsi sperimentali il suddetto documento esplicita, in particolare, il contenuto della sperimentazione con i relativi obiettivi.

Articolo 5

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della peculiarità dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni, le commissioni d'esame, al fine di procedere alla correzione delle prove scritte, hanno facoltà di procedere alla ripartizione delle discipline dell'ultimo anno in due aree disciplinari.

Articolo 6

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie nelle quali si svolgono corsi sperimentali, le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento elaborato dal consiglio di classe ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli studenti, singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascuno studente, rilevata dal credito scolastico e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Articolo 7

Prove d'esame

1. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2024/2025, le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 13; le altre discipline attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni del d.m. n. 183 del 2019.
2. Per quel che concerne la prima prova scritta e il colloquio, valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
3. Per l'anno scolastico 2024/2025, nei corsi sperimentali della liuteria, la disciplina oggetto della seconda prova scritta sarà di tipo laboratoriale e avrà la durata di tre giorni.
4. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 8

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei corsi di ordinamento.

Articolo 9

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara